

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DELLA LOMBARDIA

Approvato nella seduta del 30 marzo 2023

Aggiornato con delibera 29 aprile 2024, n. 39, con la quale sono state recepite le prescrizioni di cui alla comunicazione della FNOB prot. n. 9035/2024 e, successivamente, con delibera della Commissione Straordinaria 13 aprile 2026, n.17, con la quale sono state recepite le prescrizioni di cui alla comunicazione FNOB prot. 1031/2026 del 4 febbraio 2026

PARTE PRIMA: CONSIGLIO DIRETTIVO

CAPITOLO I: Costituzione ed attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 1 (Composizione e durata)

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Biologi della Lombardia si compone di 15 Consiglieri, i quali durano in carica quattro anni. Le norme di eleggibilità e di sostituzione sono stabilite dalla legge.

Art. 2 (Attribuzioni)

Il Consiglio Direttivo, ai sensi della Legge 11 gennaio 2018 n.3 esercita le seguenti attribuzioni:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine all'albo, compilare e tenere l'albo dell'Ordine e pubblicarlo all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale o regionale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; Il Consiglio Direttivo, altresì:
 - a) Elegge, nella seduta di insediamento, convocata dal consigliere più anziano, che si tiene entro il termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
 - b) Conferisce, dandone mandato al Presidente, eventuali incarichi ai Consiglieri, agli iscritti o a professionisti consulenti, ove fosse necessario;

- c) Cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- d) Vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- e) Esercita il potere disciplinare sugli iscritti, irrogando le relative sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 38/52 del DPR 5 aprile 1950, n. 221;
- f) delibera l'attribuzione di eventuali gettoni di presenza ai Consiglieri e agli iscritti cui sono conferiti specifici incarichi;
- g) fissa i criteri per i rimborsi spesa per la partecipazione alle riunioni istituzionali;
- h) invia a mezzo pec o consegna brevi manu alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, i Regolamenti interni per ottenerne l'approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.P.R. 221/50;

Il Consiglio Direttivo può altresì svolgere tutte le attribuzioni previste dalla legge, e quelle ritenute necessarie alla tutela ed allo sviluppo della professione;

CAPITOLO II: Insediamento

Art. 3 (Insediamento)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente o il Commissario, entro otto giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio Direttivo e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Di tale elezione il Presidente eletto dà comunicazione, anche a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale, alla FNOB, ai Ministeri competenti e al tribunale civile e penale;

Ciascuna carica può essere sfiduciata anche singolarmente con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Art. 4 (Elezioni suppletive)

Se i componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo.

Art. 5 (Cariche del Consiglio Direttivo)

a) **PRESIDENTE:** il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla vigente legislazione e dal Consiglio. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo attenendosi alle norme del presente regolamento di cui è garante, e il suo voto prevale in caso di votazione palese paritaria, fatta eccezione in materia disciplinare. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Il Presidente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto; stipula i contratti per conto dell'Ordine.

Ha compiti di gestione, direzione, organizzazione e funzionamento degli uffici e potere di spesa nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio,

Appone la sua firma ai verbali delle sedute consiliari, predisposti e firmati dal Segretario e agli altri documenti del Consiglio e d'ufficio. È il direttore responsabile dell'organo ufficiale di stampa e del sito Web.

Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione, relativi agli argomenti posti all'Ordine del Giorno delle sedute consiliari, il Presidente riunisce ogni volta che lo ritenga necessario, prima della seduta del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Può altresì convocare per specifiche ragioni uno o più Consiglieri, o uno o più iscritti.

b) **VICEPRESIDENTE:** il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente; lo coadiuva e collabora allo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Presidente. Lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

c) **SEGRETARIO:** il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio, curando la compilazione e la tenuta dei verbali, assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio. Firma i verbali e le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, se richiesto, nella direzione degli uffici. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati; Tiene aggiornato l'Albo degli iscritti all'Ordine;

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.

d) **TESORIERE:** il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine.

Il Consiglio può, inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso un Istituto di credito di accertata solidità.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il Tesoriere assicura la regolare tenuta dei registri contabili, dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istruire; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, ed a tal fine deve tenere i seguenti registri:

- a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
- b) registro di entrata e di uscita;
- c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
- d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine;

Art. 6 (Altri incarichi)

Il Presidente, se necessario, può conferire ai singoli Consiglieri o ad altri iscritti incarichi temporanei che non siano di competenza delle cariche;

CAPITOLO III: Riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 7 (Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o da almeno due terzi degli iscritti all'Albo. In questi ultimi casi la convocazione avviene entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 8 (Convocazione)

La formale convocazione del Consiglio Direttivo è preceduta da un avviso informale della data presunta del Consiglio, che può essere indicata in seno alla seduta del Consiglio precedente, o con qualunque mezzo telematico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 48 ore da inviarsi alle pec dei Consiglieri, contenente i punti all'Ordine del Giorno, l'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, dell'ora di inizio, del luogo della riunione, che di norma è la sede del Consiglio Direttivo. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può procedere alla convocazione della riunione di Consiglio in modalità telematica. I casi di necessità ed urgenza devono essere oggettivamente riscontrabili (a titolo meramente esemplificativo: scioperi nazionali, manifestazioni pubbliche che rendono difficoltoso il raggiungimento della sede dell'Ente, cause di forza maggiori, calamità naturali, ragioni di pubblica sicurezza, tutela della salute pubblica, etc.). Per le riunioni convocate in via telematica, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 9

Nel caso di comprovata urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso ridotto, fino a 24 ore prima della riunione. È altresì consentito, in caso di necessità, aggiornare inserire o rettificare i punti all'ordine del giorno fino a 12 ore prima della data fissata per il consiglio.

I punti all'Ordine del Giorno vengono posti in discussione dopo la l'esposizione del verbale della seduta precedente. Per ciascun punto il Consiglio, previa relazione del Presidente, delibera a maggioranza dei presenti. Le comunicazioni del Presidente possono essere espletate all'inizio o alla fine del Consiglio.

Ai fini della maturazione del gettone di presenza e della validità legale dell'assemblea è richiesta la presenza del singolo consigliere almeno per l'ottanta per cento della durata complessiva della seduta di Consiglio.

Art. 9 (riunioni in modalità telematica)

Nei casi di cui al precedente art. 8 la riunione può essere convocata in modalità telematica della quale deve essere redatto apposito verbale. In questo caso, il gettone di presenza da assegnare ai Consiglieri è previsto in maniera ridotta.

Art. 10 (Validità delle sedute e decadenza dei Consiglieri)

Perché la seduta di Consiglio Direttivo sia valida, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il numero legale non è raggiunto entro due ore dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, la riunione non può avere luogo.

Il termine di due ore può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di un'ora. Se allo scadere del tempo non si è costituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta, ferma restando la validità delle deliberazioni già assunte.

La verifica del numero legale avviene per appello nominale.

Art. 11 (Funzioni del Presidente, del Vicepresidente del Segretario e del Tesoriere)

Il Presidente apre e chiude le sedute, assicura il buon andamento del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato, da lettura del verbale (ove non precedentemente inviato)

Il Vice - Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento, qualora anche il Vice - Presidente sia assente o impedito la seduta non può avere luogo.

Il Segretario, redige il verbale delle sedute, tiene nota delle deliberazioni, verifica l'esistenza del numero legale; annota l'ora di entrata in Consiglio dei singoli Consiglieri, di eventuali allontanamenti temporanei o di uscite anticipate. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più giovane di età che non ricopra la carica di Vice - Presidente o di Consigliere Tesoriere.

Il Tesoriere sottoscrive le delibere contenenti impegni di spesa per attestarne la congruità rispetto al bilancio e la capienza del relativo capitolo.

Art. 12 (Verbale)

Il verbale di Consiglio viene approvato nella riunione successiva a quello cui si riferisce, previa esposizione dello stesso da parte del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.

Il verbale è un atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La mancata approvazione del verbale deve pertanto essere adeguatamente motivata.

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla riunione che comincia con l'esposizione ed approvazione del verbale della riunione precedente. Sul verbale non è concessa la parola se non per fatto personale.

I verbali sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

Essi debbono indicare i consiglieri presenti, i punti principali degli argomenti posti all'ordine del giorno e i consiglieri intervenuti, gli eventuali contributi fatti pervenire dai consiglieri assenti, il riassunto della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Il verbale deve indicare il nome di coloro che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti.

Anche le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

È vietata ogni forma di registrazione audio o video della seduta di consiglio.

Gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs 33/13 verranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Art. 13 (Comunicazioni)

Dopo l'esposizione del verbale e prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente e, a richiesta dello stesso, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, gli eventuali coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono dare sintetiche informazioni al Consiglio circa le lettere e la documentazione pervenuta, l'andamento dei lavori, l'esecuzione delle delibere, l'esito delle iniziative ecc.

Sulle comunicazioni non è concessa la parola se non per richiesta di brevissimi chiarimenti.

Art. 14 (Ordine del giorno)

Dopo le comunicazioni il Presidente pone in discussione gli argomenti dell'ordine del giorno nella sequenza disposta dalla lettera di convocazione, salvo richiesta diversa, che però deve essere messa ai voti. Proposte o questioni non comprese nell'ordine del giorno della convocazione non possono essere poste in discussione ma trattate sommariamente al punto "varie ed eventuali" sulle quali non si può comunque deliberare.

Il Presidente può introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno solo in apertura di seduta in via eccezionale e con il voto unanime dei presenti. Argomenti e proposte votate dalla maggioranza dei presenti devono essere posti all'ordine del giorno e discussi nella seduta successiva.

La maggioranza di un terzo dei Consiglieri può chiedere la trattazione di un punto all'ordine del giorno, che deve essere inserito nei novanta giorni successivi.

Le mozioni di sfiducia, la cui discussione all'ordine del giorno può essere richiesta con la maggioranza di un terzo dei partecipanti, vengono calendarizzate non oltre 10 giorni dalla relativa presentazione

Art. 15 (Ordine degli interventi)

La trattazione su ciascun argomento è introdotta dal Presidente che definisce il tempo consentito alla discussione. Successivamente all'introduzione ha inizio la discussione per la quale il Presidente concede la parola ai Consiglieri che lo richiedano, con il limite di due interventi a favore del punto da deliberare e due contro, per il tempo stabilito dal Presidente i Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste al Presidente, il quale compone la lista degli iscritti a parlare. Ciascun Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente, ma sinteticamente, il proprio pensiero non più di due minuti. Al termine degli interventi concessi dal Presidente, si procede alla votazione.

Art. 16 (Votazioni)

Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare per la discussione dell'argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che due terzi dei Consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto.

Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o per revocare incarichi e, comunque su questioni concernenti persone.

Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, eccezione fatta per i casi per i quali il presente regolamento preveda una diversa maggioranza. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, prevale il suo.

In materia disciplinare, a parità di voto, prevale la posizione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono direttamente interessati (salvo non concernano l'intero Consiglio) o riguardanti i loro congiunti o parenti o affini fino al quarto grado civile.

CAPITOLO IV:

Art. 17 (Comitati Tecnici Specifici, CTS)

I CTS, qualora costituiti, svolgono funzioni consultive o istruttorie. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate tra quelle di competenza del Biologo. I CTS non hanno né funzioni

rappresentative né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine e la loro attività si svolge esclusivamente sulle materie oggetto di un mandato specifico del Consiglio.

I CTS sono composti da un minimo di tre componenti scelti sulla base di proposte presentate al Presidente, il quale provvede anche a nominare il Referente ed il coordinatore. Possono farne parte anche persone esterne al Consiglio.

Uno stesso componente può far parte di più di un a CTS. Il CTS individua un segretario verbalizzante al suo interno.

I CTS hanno facoltà di chiedere l'intervento di esperti, previo assenso del Presidente, per consultazioni specifiche. Le riunioni del CTS sono convocate dai Coordinatori, previo accordo col Presidente.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della riunione, deve pervenire ai componenti in tempo utile, prevedendo anche la possibilità di convocazione immediata. Il calendario dei lavori e la consegna dei risultati vengono predisposti in base al mandato assegnato. Per ogni seduta è redatto in forma sintetica il verbale che deve essere inviato al Presidente. Alle tutte sedute dei CTS può partecipare il Presidente.

Art. 18 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione in Consiglio, salvo espresso parere contrario espresso dalla FNOB, alla quale verrà tempestivamente sottoposto.